



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARE'	MARIA TERESA	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALBINI	ANNA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2854/2018
depositato il 09/04/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 201/2018 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
CENTRO DIREZIONALE COLLINA LIGUORIN 83100 AVELLINO

proposto dall'appellante:

D'AGOSTINO ANNAMARIA
VIA FANO N. 32/2 83037 MONTECALVO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VITTORIO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300759/2017 IVA-ALTRO 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300759/2017 IRAP 2013

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2854/2018

UDIENZA DEL

02/10/2019 ore 09:00

N°

8775/19

PRONUNCIATA IL:

02/10/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/11/19

Il Segretario

[Handwritten signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.Svolgimento del processo

La ricorrente D'Agostino Annamaria impugnava innanzi alla CTP di Avellino l'avviso TFK 030300759/17 di accertamento di maggior reddito ai fini Irap e Iva derivante dalla sua partecipazione alla M.A. s.r.l., avente ad oggetto maggiori imposte per l'anno di imposta 2013 imputate ad essa socia per trasparenza ex art.116 Tuir.

La contribuente deduceva la nullità dell'avviso, assumendo, il difetto del preventivo contraddittorio e l'inapplicabilità degli artt.115/116 Tuir a Irap e Iva.

Resisteva l'Ufficio, opponendo la legittimità del suo operato.

La CTP di Avellino - con sentenza n.201/5/18 – rigettava il ricorso, aderendo alle tesi dell'Agenzia.

La D'Agostino ha proposto appello, reiterando i motivi di ricorso.

Instauratosi il contraddittorio, l'Ufficio ha reiterato le proprie difese.

La decisione sul gravame è stata riservata all'udienza del 2.10.2019.

II.Motivi della decisione.

Nell'appello, la contribuente ha riproposto i motivi di opposizione, tutti peraltro relativi a vizi propri dell'atto notificato, senza alcun riferimento alla legittimità dell'accertamento intervenuto a carico della società.

L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

1.Il motivo di gravame relativo a una pretesa nullità dell'avviso per la mancata preventiva attivazione del contraddittorio non può essere accolto.

Invero, come è noto (cfr.Cass.Sez.Un. 9.12.2015 n.24823), *“in capo all’Amministrazione finanziaria solo per i tributi “armonizzati”, sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, mentre per i contributi “non armonizzati” non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”*.

Nel caso di specie, per un verso, alcuni dei tributi rideterminati dall’Ufficio non sono “armonizzati” (Irap), sì che, in relazione ad essi, nessun obbligo di attivazione del contraddittorio sussisteva in capo all’amministrazione; per altro verso, relativamente all’Iva (quale tributo “armonizzato”), la parte si è limitata a una generica impugnativa, non assolvendo così all’onere di specificare le ragioni che avrebbe potuto (ma non sarebbe riuscita a) far valere.

2.Il motivo relativo all’inapplicabilità degli art.115/116 Tuir è, invece, fondato.

La M.A. s.r.l. ha optato per il regime della trasparenza.

Gli articoli 115 e 116 Tuir prevedono l’istituto della c.d. “tassazione per trasparenza”, cioè la possibilità opzionale di tassazione del reddito delle società di capitali con diretta imputazione ai soci pro quota, così come avviene per le società di persone.

La lettera della legge induce, però, a ritenere che la trasparenza determini l’imputazione al socio del solo reddito imponibile della società, mentre non può

essere estesa a Iva e Irap, imposte destinate a colpire non il reddito, ma rispettivamente i consumi e il valore della produzione.

Infatti, il regime di tassazione delle s.r.l. che abbiano optato per la trasparenza, è assimilabile a quello delle società di persone; il reddito è imputato ai soci a fine esercizio, indipendentemente dalla distribuzione dei dividendi e in relazione alla quota di partecipazione agli utili.

L'utile che è automaticamente trasferito dalla società ai soci, è qualificato come reddito d'impresa (eseguendo in caso di contabilità ordinaria, le opportune modifiche, aumentative o diminutive).

La quota di reddito imputata alla socia concorrerà alla formazione del reddito complessivo dello stesso ai fini IRPEF, attraverso applicazione delle aliquote progressive proprie dell'imposta e non ad IRES, come generalmente potrà avvenire in regime ordinario.

Peraltro, la responsabilità solidale della società con ciascun socio per le conseguenze patrimoniali derivanti dall'inadempimento degli obblighi tributari di questi ultimi prevista dall'articolo 115 comma 8 Tuir (applicabile anche alle persone fisiche che partecipano alla trasparenza di cui all'articolo 116) opera esclusivamente con riferimento alle imposta conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito e non può essere invocata nel caso in esame.

3.In conclusione, l'appello come proposto deve essere accolto, sì che, in integrale riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata l'illegittimità della pretesa tributaria.


3. Le spese devono essere compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni consistenti nella peculiarità della questione trattata e nel complessivo andamento del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese.

Salerno, li 2.10.2019

Il Giudice Relatore



Il Presidente



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
nel data 22/10/19
Il Segretario 